

REGOLAMENTO (CE) N. 1341/2004 DELLA COMMISSIONE**del 22 luglio 2004****recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di granturco proveniente dai paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

1. È indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del dazio di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 per l'importazione di granturco in Spagna.

considerando quanto segue:

2. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1839/95 si applicano fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento.

(1) In virtù dell'accordo sull'agricoltura⁽²⁾ concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità si è impegnata ad importare in Spagna un determinato quantitativo di granturco.*Articolo 2*(2) Il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo⁽³⁾ ha stabilito le modalità complementari specifiche necessarie per l'attuazione della gara.

La gara è aperta fino al 9 settembre 2004. Nel suo periodo di validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e i termini per la presentazione delle offerte sono indicati nel relativo bando.

(3) Tenuto conto del ritmo attuale delle importazioni di granturco in Spagna in provenienza dai paesi terzi e dalle necessità attuali del mercato in Spagna, è opportuno aprire una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione di granturco.

Articolo 3

I titoli di importazione rilasciati nel quadro della presente gara sono validi 50 giorni a partire dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1839/95.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.⁽²⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.⁽³⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).